

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

SOMMARIO

1. - GENERALITÀ
 - 1.1. - L'istituzione dell'imposta
 - 1.2. - La successiva evoluzione normativa
 - 1.3. - L'antecedente legislativo dell'imposta sulle società
2. - IL PRESUPPOSTO E I CARATTERI DELL'IMPOSTA
3. - I SOGGETTI PASSIVI
4. - LA BASE IMPONIBILE
5. - LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO IMPONIBILE PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA
 - 5.1. - Il patrimonio netto imponibile risultante dal bilancio
 - 5.2. - Il capitale sociale e le riserve
 - 5.3. - La riserva «ammortamenti anticipati»
 - 5.4. - Le riserve in sospensione d'imposta
 - 5.5. - La riserva azioni proprie
 - 5.6. - I fondi rischi ed oneri generici e specifici
 - 5.7. - Gli avanzi e i disavanzi di fusione e scissione
 - 5.8. - Gli utili e le perdite
 - 5.9. - Le riserve indivisibili delle società cooperative
6. - LA RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO IMPONIBILE
 - 6.1. - La riduzione del patrimonio netto imponibile spettante sulle partecipazioni possedute
 - 6.2. - La riduzione spettante sulle partecipazioni dirette in società residenti
 - 6.3. - Il periodo minimo di possesso della partecipazione
 - 6.4. - La determinazione della riduzione
 - 6.5. - La riduzione spettante sulle partecipazioni indirette in società residenti
7. - LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
8. - L'ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DEL NUOVO CAPITALE IMMESSO NELL'IMPRESA
9. - DETERMINAZIONE, DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA
10. - LA LIQUIDAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
11. - LE SANZIONI
12. - FONTI NORMATIVE
13. - BIBLIOGRAFIA

1. - GENERALITÀ

1.1. - L'istituzione dell'imposta. - L'imposta sul patrimonio netto delle imprese è stata istituita con il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 novembre 1992, n. 461 (d'ora in poi citato come d.l. n. 394). Con decreto del Ministro delle finanze 7 gennaio 1993 (d'ora in poi citato come d.m. di attuazione), emanato in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del predetto decreto, sono state dettate apposite disposizioni per disciplinare l'applicazione dell'imposta.

Secondo quanto è precisato nella relazione accompagnatoria del disegno di legge di conversione del d.l. n. 394, attraverso la sua istituzione si è inteso «fronteggiare un periodo di grande impegno nel settore economico e sociale che pone l'esigenza di stabilizzare per il futuro il maggiore gettito ottenuto in via straordinaria per il 1992» (ovverosia il maggior gettito ottenuto attraverso l'istituzione dell'imposta straordinaria sugli immobili e di quella sui depositi). Un'imposta che ha come propria base applicativa il patrimonio netto delle imprese consentiva infatti di conciliare «in modo soddisfacente le esigenze dell'Erario in periodi in cui lo Stato è chiamato a fronteggiare forti interventi nel campo sociale ed economico con l'esigenza di non spingere il prelievo tributario oltre limiti in cui esso diventa frenante per l'espansione dell'apparato produttivo». E ciò tanto più quando l'economia «per quanto aggravata da difficoltà contingenti, si trova in condizioni certamente più solide di quella in cui cominciò ad operare nell'immediato dopoguerra l'imposta sulle società».

Proprio in quanto nata per fronteggiare un'esigenza di carattere transitorio, quale appunto quella della stabilizzazione del gettito, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è stata concepita fin dall'origine come un'imposta di carattere temporaneo. L'art. 1 del d.l. n. 394 citato aveva sottoposto tale imposta ad un preciso termine temporale di operatività, prevedendone l'applicazione soltanto «fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994». Ora, considerato che alle disposizioni di tale decreto è stata data decorrenza dal periodo d'imposta 1992, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, tre soltanto erano i periodi d'imposta per i quali l'imposta sul patrimonio netto avrebbe dovuto essere corrisposta e, più precisamente, i periodi d'imposta 1992, 1993 e 1994.

1.2. - La successiva evoluzione normativa. - Sebbene con il d.l. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1994, n. 503, avesse finalmente trovato attuazione quella revisione della disciplina del reddito d'impresa che era stata assunta come termine finale di applicabilità dell'imposta sul patrimonio netto, l'esigenza di por freno al perdurante disavanzo dei conti pubblici ha portato ad una modifica dell'originario progetto del legislatore. Ed infatti l'applicazione di tale imposta è stata successivamente prorogata per ben due volte rispetto alla sua scadenza naturale, che come si è visto era fissata al periodo d'imposta 1994. Una prima volta ad opera dell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, per un solo periodo d'imposta, fino al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995; una seconda volta, ad opera dell'art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, per due ulteriori periodi d'imposta, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

Senonché per evitare che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto potesse funzionare da disincentivo all'afflusso di nuovi capitali alle imprese, in occasione della seconda di tali due proroghe è stato introdotto un appo-

sito regime di esclusione dall'imposta per il nuovo capitale immesso nell'impresa. In particolare, il comma 111 dell'art. 3 della l. n. 549 citata ha escluso dalla base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto l'«incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale di cui all'articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi ... se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995».

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il periodo d'imposta 1997 costituisce il termine finale di applicabilità dell'imposta in parola in quanto la nuova imposta regionale sulle attività produttive, l'IRAP, che il Governo è stato delegato ad istituire dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1966, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è destinata a soppiantare, oltre ad ILOR, ICIAP, tassa sulla partita IVA, tassa sulla salute, anche l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della quale è pertanto prevista la definitiva soppressione.

A conclusione dell'esame delle vicende di carattere normativo che hanno interessato la disciplina dell'imposta sul patrimonio netto va rilevato, da ultimo, come in due decisioni di Commissione tributaria (si vedano, in particolare, le decisioni della Commissione provinciale di Firenze del 20 febbraio 1996, con la quale si è disposta la disapplicazione della normativa sull'imposta sul patrimonio netto d'impresa, e del 18 ottobre 1996, con la quale invece l'esame della questione è stata devoluta all'esame della Corte di giustizia) sia stata messa in discussione la stessa legittimità dell'imposta sul patrimonio netto, in quanto essa si porrebbe in contrasto con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 69/335/CEE, del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali). Tale direttiva, partendo dall'assunto che «le imposte indirette sulla raccolta di capitali ... danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali», ha fornito, a livello comunitario, una compiuta disciplina delle imposte che i singoli Stati membri possono prelevare sui conferimenti ed ha conseguentemente fatto divieto di introdurre ogni «altra imposizione, sotto qualsiasi forma ... per i conferimenti». Ora, secondo il giudice di merito, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese ricadrebbe nella sfera di operatività del divieto in quanto, essendo prelevata anche su quella parte di tale patrimonio che è formata con i conferimenti dei soci e cioè sul capitale sociale e sulle riserve di sovrapprezzo od in conto capitale, costituirebbe imposta di «effetto equivalente» all'imposta sui conferimenti. Trattandosi di una questione strettamente connessa alla corretta interpretazione della direttiva, la sua soluzione è stata demandata al giudizio della Corte di giustizia della Comunità europea.

1.3. - L'antecedente legislativo dell'imposta sulle società. - L'imposta sul patrimonio netto trova il suo immediato antecedente legislativo nell'oramai abrogata imposta sulle società. Come si potrà ricordare, tale imposta è stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. 1 ss. della l. 6 agosto 1954, n. 603 e la sua applicazione è stata confermata successivamente all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sulle imposte dirette dagli artt. 145 ss. di tale testo unico. La principale finalità che il legislatore si proponeva di perseguire attraverso la sua introduzione era quella di rimuovere la sperequazione fino ad allora esistente fra l'imposizione che gravava a carico delle persone fisiche, che erano soggette all'imposta complementare progressiva, e quella che gravava a carico delle persone giuridiche. L'imposta pertanto colpiva soltanto le società di capitali e gli altri enti dotati di personalità giuridica obbligati alla presentazione del bilancio attraverso la sottoposizione ad un prelievo che aveva come propria base di commisura-

zione, ad un tempo, tanto il reddito quanto il patrimonio. Essa si applicava, infatti, «con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile» e con l'aliquota «del 15 per cento sulla parte del reddito imponibile ... che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile». Il patrimonio da assoggettare all'imposta non era determinato sulla base del patrimonio effettivo del soggetto passivo d'imposta ma su quello di bilancio. L'imposta era applicata pertanto con l'aliquota dello 0,75 sulla somma algebrica del capitale sottoscritto e versato e delle riserve ordinarie e straordinarie, come «risultanti dal bilancio».

Evidenti sono gli elementi di affinità che accomunano l'imposta sul patrimonio netto delle imprese con l'imposta sulle società o, meglio, con la componente patrimoniale di tale imposta. Anche la prima si applica, al pari della seconda, con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio d'impresa, che è determinato sulla base del patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio, anziché sulla base del patrimonio effettivo del soggetto passivo d'imposta. Non meno evidenti sono, peraltro, anche gli elementi che valgono a differenziare le due imposte. L'imposta sul patrimonio netto, pur mutuando la sua disciplina dalle imposte sui redditi, è completamente autonoma rispetto a tali imposte, a differenza, invece, della componente patrimoniale e reddituale dell'imposta sulle società, che non costituiscono imposte autonome ma soltanto diverse modalità applicative della stessa imposta.

2. - IL PRESUPPOSTO E I CARATTERI DELL'IMPOSTA

Salvo quanto si dirà nel proseguo per gli enti non commerciali ed i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, oggetto dell'imposta è il patrimonio netto d'impresa e cioè quel saldo di carattere contabile che identifica le risorse economiche di cui l'impresa può disporre per l'esercizio della propria attività e che coincide con il supero delle attività rispetto alle passività (AA.VV., *Il bilancio delle società*, Milano, 1987, 125 ss.; IASC, *Preparazione e presentazione del bilancio, Principi contabili internazionali*, Milano, 1995, 97). Non costituisce pertanto oggetto dell'imposta anche il patrimonio che sia destinato allo svolgimento di attività non d'impresa, quale, ad esempio, il patrimonio impiegato da enti non commerciali nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il patrimonio netto su cui si applica l'imposta non è costituito dal patrimonio netto *effettivo* d'impresa, ovvero sia dalla differenza positiva tra il valore di mercato delle singole attività e passività, bensì dal patrimonio netto d'impresa, così come trova rappresentazione nel bilancio ordinario di esercizio. Pertanto le valutazioni operate in sede di formazione del bilancio sono direttamente assunte a base di misurazione della manifestazione di capacità contributiva che l'imposta è volta a colpire. Per la determinazione dell'imposta dovuta il patrimonio netto risultante dal bilancio è preso a riferimento nella consistenza esistente alla «data di chiusura del periodo d'imposta rilevante agli effetti delle imposte sui redditi». Nessun rilievo assumono pertanto le eventuali variazioni quantitative e qualitative che lo abbiano interessato nel corso del periodo d'imposta (salvo, naturalmente, quanto si dirà per le partecipazioni possedute in società residenti soggette all'imposta: v. *infra*, 6.5.).

Avendo come propria base di commisurazione il patrimonio netto d'impresa, l'imposta sul patrimonio netto costituisce un'imposta di natura patrimoniale (FALSITTA, G., *Manuale di diritto tributario*, Padova, 1995, 191-192). Non sembra che tale natura possa essere posta in dubbio per il fatto che, essendo moderata l'aliquota con cui è applicata, il suo prelievo non può comportare una diminuzione del patrimonio del soggetto passivo che lo subisca ma

soltanto del reddito di cui abbia la disponibilità. Se questo infatti può anche esser vero in molti casi, non lo è però sempre in quanto l'imposta è dovuta ed in misura piena anche se l'impresa sia in perdita, non essendo prevista in tal caso la concessione di alcun abbattimento della base imponibile, né di alcuna riduzione dell'aliquota. L'applicabilità dell'imposta è infatti esclusa ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del d.l. n. 394 citato, soltanto qualora la situazione di perdita sia strutturale in quanto l'impresa sia sottoposta a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo, con cessione dei beni.

3. - I SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sul patrimonio netto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 394, «le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del t.u.i.r. ... le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti non residenti, gli enti non commerciali, titolari di reddito d'impresa». Costituiscono pertanto soggetti passivi dell'imposta due diverse categorie di soggetti residenti nel territorio dello Stato e cioè sia quelli che hanno per oggetto principale della propria attività l'esercizio di attività commerciali, quali in particolare le società di capitali e gli altri enti commerciali privati o pubblici soggetti all'IRPEG, le società di persone commerciali e le società di armamento e gli imprenditori individuali, sia quelli che svolgono l'attività commerciale soltanto in via sussidiaria anche se non occasionale, quali, per l'appunto, gli enti commerciali soggetti all'IRPEG, che siano titolari di redditi d'impresa. Coerentemente con quello che abbiamo visto essere il presupposto dell'imposta, per questi ultimi soggetti l'imposta non si applica su tutto il patrimonio netto posseduto ma soltanto sul patrimonio netto relativo all'esercizio dell'impresa. Possono assumere altresì la qualità di soggetti passivi dell'imposta anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che rientrano in una delle due categorie precedentemente individuate e, quindi, tanto società di capitali ed altri enti commerciali non residenti, società di persone commerciali ed imprenditori individuali non residenti, che enti non commerciali non residenti. Nei confronti di tali soggetti, peraltro, l'imposta è applicabile soltanto qualora essi svolgano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione ivi situata. Anche agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto, quindi, l'esercizio della propria attività attraverso una stabile organizzazione costituisce il necessario presupposto di fatto che consente di ricollegare al territorio dello Stato la manifestazione di capacità contributiva colpita dall'imposta. Non possono assumere la qualità di soggetti passivi dell'imposta sul patrimonio netto gli enti che, pur se riconducibili fra quelli precedentemente individuati, sono privi della soggettività passiva agli effetti delle imposte sui redditi. La disposizione del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 394 citato, nello stabilire che «l'imposta si applica alla data di chiusura del periodo d'imposta rilevante agli effetti delle imposte sui redditi», considera implicitamente compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul patrimonio netto soltanto i soggetti che sono obbligati al pagamento di tali imposte. Di «periodo d'imposta rilevante agli effetti delle imposte sui redditi» non si potrebbe legittimamente parlare, infatti, in mancanza di una corrispondente obbligazione d'imposta. D'altra parte, lo stesso art. 1, comma 1, del predetto d.l. n. 394, per individuare le società e gli altri enti commerciali nei cui confronti deve ritenersi applicabile l'imposta, fa diretto rinvio alle lettere a) e b) dell'art. 87 del t.u.i.r. e cioè alle disposizioni che individuano i soggetti passivi dell'IRPEG.

Sulla base delle considerazioni che precedono può dunque escludersi che possano assumere la qualità di soggetti passivi dell'imposta «gli organi e le amministrazioni dello Stato ... i comuni, le comunità montane, le province e le regioni», essendo tali soggetti privi ai sensi del comma 1 dell'art. 88 del t.u.i.r. della soggettività passiva agli effetti dell'IRPEG. Diverso discorso vale, invece, per le cosiddette aziende speciali comunali o provinciali e cioè le aziende attraverso le quali i comuni e le province possono ora provvedere, ai sensi dell'art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142, alla gestione di servizi pubblici, aventi per oggetto la «produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali», qualora non intendano ricorrere alla gestione in economia ovvero in regime di concessione a terzi. Tali aziende, in quanto dotate, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l. n. 142 citata, di «personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale», dispongono di piena soggettività passiva agli effetti dell'IRPEG e, quindi, anche agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (ASSONIME, [3], 2 ss.).

Devono ritenersi soggetti all'imposta sul patrimonio netto delle imprese le società e gli altri enti che godano, agli effetti dell'IRPEG, di esenzioni di carattere oggettivo e cioè di esenzioni che abbiano ad oggetto soltanto determinate fattispecie di redditi. Tali enti, infatti, anche quando non siano debitori di alcuna imposta nei confronti dell'Erario, dispongono comunque di piena soggettività passiva agli effetti dell'IRPEG (ASSONIME, [3], 2 ss.).

Due sono le fattispecie di esclusione dall'imposta previste nella disciplina dell'imposta sul patrimonio netto. La prima ha ad oggetto «gli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del t.u.i.r. titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive». In forza di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 8 del d.m. di attuazione, l'applicabilità dell'esclusione, in tal caso, è subordinata ad un preciso onere di carattere procedimentale e cioè alla condizione che «per tali attività sia tenuta una distinta evidenziazione delle attività e passività patrimoniali». Pertanto, qualora l'ente non commerciale svolga, oltre alle attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, anche altre attività commerciali, l'esclusione dall'imposta potrà essere concessa soltanto per la quota del patrimonio netto dell'ente che sia utilizzato per l'esercizio delle predette attività.

La seconda fattispecie di esclusione dall'imposta è prevista dal comma 2 dell'art. 8 del d.m. di attuazione e riguarda invece le «società in nome collettivo ed in accomandita semplice che svolgano esclusivamente attività agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del t.u.i.r.». L'introduzione di tale fattispecie di esclusione appare pienamente coerente con l'obiettivo perseguito dal legislatore e cioè assoggettare all'imposta sul patrimonio netto soltanto le società e gli enti che svolgano in via principale o anche soltanto secondaria un'attività che sia qualificabile agli effetti delle imposte sui redditi come commerciale. Sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, infatti, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice l'esercizio delle attività agricole indicate nel comma 2 dell'art. 29 del t.u.i.r. nei limiti ivi stabiliti non valeva a configurare l'esercizio di attività commerciale, agli effetti dell'applicazione di tali imposte. Pertanto i redditi conseguiti attraverso l'esercizio di tali attività, pur essendo qualificabili come redditi d'impresa, per attrazione soggettiva, non erano sottoposti a tassazione ai sensi del comma 1 dell'art. 57 del t.u.i.r., secondo i criteri di determinazione del reddito d'impresa e quindi in base a costi e ricavi effettivi, bensì secondo i criteri di determinazione dei redditi fondiari. Senonché ora che il comma 4, lettera b),

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

dell'art. 3, della l. n. 662 citata, appositamente emendando il comma 2 dell'art. 51 del t.u.i.r., ha ricondotto, con effetto dal periodo d'imposta 1997, fra le attività che, agli effetti delle imposte sui redditi, sono qualificabili come commerciali anche l'esercizio da parte di società in nome collettivo o in accomandita semplice di attività agricole nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 29 del predetto testo unico, il mantenimento della fattispecie di esclusione dall'imposta in esame potrebbe apparire scarsamente giustificabile sul piano logico-sistematico.

4. - LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta sul patrimonio è costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 394 citato, dal patrimonio netto «così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio». Tale scelta risponde ad una esigenza, al tempo stesso, di certezza e di semplificazione. Il legislatore avrebbe potuto anche porre l'obbligo di determinare il patrimonio netto imponibile, individuando il valore di ciascuna delle attività e passività possedute dai soggetti passivi d'imposta e calcolando poi, per sottrazione, la differenza tra il valore delle attività e quello delle passività. In tal caso, peraltro, sarebbe stato necessario fissare appositi criteri per effettuare la valutazione di ciascuna delle predette attività e passività, non essendo evidentemente affidante rimettere tale valutazione alla discrezionalità del contribuente.

Senonché questa opzione, sebbene non solo astrattamente praticabile ma anche praticata in altri ordinamenti (CIOCCA, P., [8], 244), si sarebbe inevitabilmente tradotta, da un lato, in un aumento delle controversie fra contribuenti ed amministrazione finanziaria in ordine alla corretta applicazione di tali criteri e, dall'altro, in un aggravio di oneri per entrambi le parti del rapporto tributario, postulando lo svolgimento di una complessa attività di carattere estimativo.

Il riferimento al patrimonio netto di bilancio consente sicuramente di ovviare ad entrambi i due problemi così evidenziati. I criteri di valutazione stabiliti dalla normativa di bilancio, anche grazie alle modifiche che vi sono state apportate in attuazione della quarta direttiva comunitaria, offrono oramai sufficienti garanzie di attendibilità. D'altra parte, prendendo direttamente a base per la determinazione dell'imponibile le valutazioni operate in sede di bilancio, si solleva il contribuente dall'onere di un'ulteriore e complessa attività estimativa del proprio patrimonio.

La scelta di assumere come base di commisurazione dell'imposta il patrimonio netto come risultante dal bilancio non era, peraltro, sempre praticabile in quanto non tutti i soggetti nei confronti dei quali si applica l'imposta sul patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 394 citato, sono obbligati, agli effetti delle imposte sui redditi, a predisporre un bilancio dal quale sia distintamente rilevabile il patrimonio netto che, in quanto destinato all'esercizio di attività commerciale, è soggetto all'applicazione dell'imposta. Questo è vero innanzitutto per le imprese individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Tali imprese e società, in forza del comma 1 dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora abbiano conseguito un ammontare di ricavi inferiore a 360.000.000 di lire, nel caso di imprese di servizi, e ad un miliardo, nel caso delle altre imprese, sono esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e, quindi, anche dalla predisposizione del bilancio. Ma questo è vero anche per gli enti non commerciali soggetti all'IRPEG, che svolgono soltanto in via secondaria attività commerciali. Tali enti, oltre a poter fruire, in forza dell'art. 20 del d.P.R. n. 600 citato, dell'esonerazione dalla tenuta della

contabilità ordinaria alle stesse condizioni stabilite per le imprese individuali e le società di persone, non sono obbligati a rilevare distintamente il patrimonio destinato all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quello destinato all'esercizio di altre attività. Tant'è che, in tal caso, il comma 2 dell'art. 109 del t.u.i.r. consente di portare in deduzione dal «reddito d'impresa le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio ... per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi».

Per far fronte alla possibile mancanza di un bilancio dal quale sia rilevabile il patrimonio netto da assoggettare all'imposta, il legislatore sia per le imprese individuali e le società commerciali di persone ammesse alla tenuta della contabilità semplificata che per gli enti non commerciali, indipendentemente dal regime di contabilità cui siano ammessi, ha dettato criteri di determinazione del patrimonio netto imponibile differenziati rispetto a quelli ordinari. Per tali soggetti il patrimonio netto imponibile è infatti determinato facendo la «somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi ... e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti». Le imprese individuali e le società di persone, che siano in regime di contabilità ordinaria su opzione, nonché gli enti non commerciali che tengano la contabilità «ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate» hanno peraltro la facoltà di applicare l'imposta sulla base del bilancio ovvero delle scritture contabili, qualora ne diano comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

5. - LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO IMPONIBILE PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

5.1. - Il patrimonio netto imponibile risultante dal bilancio. - Per le imprese obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria la base imponibile è quindi direttamente identificata nel patrimonio netto come risultante dal bilancio ovvero, in sua mancanza, dalle scritture contabili. Per la determinazione dell'imponibile da assoggettare all'imposta i valori delle diverse voci del patrimonio netto devono essere presi a riferimento nell'importo che risulta esposto in tali documenti. Nessuna rilevanza possono assumere gli eventuali maggiori o minori valori, che siano attribuibili a tali voci, agli effetti delle imposte sui redditi, in quanto base di commisurazione dell'imposta è il patrimonio netto contabile. Di qui la conseguenza che, qualora tale patrimonio sia stato determinato secondo corretti criteri contabili, il valore così determinato può essere direttamente assunto a base per l'applicazione dell'imposta, senza necessità di apportarvi rettifiche (ASSONIME, [3], 5). Per consentire una più precisa individuazione del patrimonio netto imponibile, il comma 1 dell'art. 2 del decreto, integrando su questo punto il generico disposto dall'art. 1 del d.l. n. 394 citato, dopo aver ribadito con un'indicazione di carattere prettamente programmatico che «il patrimonio netto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta è quello indicato nell'art. 2424 del codice civile», ha fornito l'espressa elencazione delle diverse voci da cui tale patrimonio netto deve intendersi composto. Tale elencazione, pur essendo sostanzialmente conforme a quella contenuta nel punto A del passivo dello schema di stato patrimoniale recato da tale disposizione, così come risultante dopo le modifiche apportate in attuazione della quarta direttiva, se ne differenzia in quanto appare più precisa e circostanziata. In particolare, secondo il comma 1 dell'art. 2 del d.m. di attuazione le voci su cui deve

essere applicata l'imposta sono le seguenti: 1) capitale sociale, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale; 2) versamenti a fondo perduto od in conto capitale eseguiti dai soci; 3) riserve da sovrapprezzo e interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; 4) riserve da rivalutazione iscritte in bilancio in base a specifiche disposizioni di legge; 5) riserva legale, riserva statutaria, riserve da definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie ed altre riserve o fondi indipendentemente dal relativo regime fiscale; 6) riserva per azioni proprie in portafoglio; 7) riserve vincolate al reinvestimento; 8) fondi costituiti a fronte di oneri generici, ivi incluso il fondo rischi bancari generali; 9) fondi destinati all'autofinanziamento di futuri investimenti patrimoniali; 10) avanzo di fusione; 11) utili (e perdite) di precedenti esercizi riportati a nuovo; 12) perdita dell'esercizio. Dalla base di computo del patrimonio netto sono espressamente esclusi i fondi iscritti in bilancio per la copertura di specifici oneri o passività e quelli che costituiscono poste rettificative dell'attivo, nonché le riserve per ammortamenti anticipati di cui all'art. 67, comma 3, del t.u.i.r.

5.2. - Il capitale sociale e le riserve. - Il capitale sociale concorre alla formazione del patrimonio netto imponibile «ancorché non versato» e, quindi, ancorché i soci non abbiano provveduto ad effettuare il versamento dei decimi non versati all'atto della costituzione della società, ovvero successivamente all'adozione della delibera di aumento del capitale sociale. Tale soluzione, pur divergendo da quella che era stata adottata dalla disciplina dell'imposta sulle società, la quale invece si applicava soltanto sul capitale sottoscritto e versato, può essere giustificata tenendo presente che il capitale sociale da un punto di vista civilistico è esistente fin da quando i soci lo abbiano sottoscritto (ASSONIME, [3], 8). È già alla data della sottoscrizione del capitale infatti che la società diventa giuridicamente titolare nei confronti dei soci di un credito il quale può essere in ogni momento riscosso attraverso il richiamo dei decimi non ancora versati.

Concorrono alla formazione del patrimonio netto imponibile tutti i tipi di riserve di utili, si tratti di riserve legali, di riserve statutarie, di riserve da condono o di altre riserve o fondi. Nessuna rilevanza può assumere non solo la finalità per la quale tali riserve sono state costituite ma anche la denominazione con la quale figurano in bilancio. L'imposta sul patrimonio netto deve essere applicata su qualunque posta che si concreti, da un punto di vista civilistico, in un accantonamento di utili e quindi anche su tutte quelle poste che, pur presentando la configurazione formale di fondi, non sono rappresentative di passività ma di un effettivo accantonamento di ricchezza. È questo appunto il caso, ad esempio, dei fondi destinati al finanziamento di investimenti futuri i quali, non essendo volti a fronteggiare passività o perdite attuali, hanno natura di vere riserve di utili e sono espressamente inclusi, quindi, dallo stesso comma 1 dell'art. 2 del d.m. di attuazione fra le voci da assoggettare all'imposta.

Le riserve di utili entrano a comporre il patrimonio netto imponibile «indipendentemente dal relativo regime fiscale» e cioè dal regime fiscale a cui siano soggette, qualora siano distribuite ai soci od in altro modo utilizzate. L'imposta sul patrimonio netto può essere applicata pertanto, oltre che sulle riserve già assoggettate ad IRPEG, anche su quelle che, non essendo state in tutto od in parte assoggettate ad IRPEG, scontano la maggiorazione di conguaglio, ovvero godono di regimi di differimento o di sospensione dell'imposizione. In tal caso, peraltro, la somma su cui deve essere applicata l'imposta non è costituita dall'utile che rimane disponibile per la distribuzione ai soci ovvero per altre forme di utilizzo, bensì l'importo lordo

della riserva e cioè l'importo della riserva preso al lordo di ogni onere di carattere fiscale su di essa gravante.

5.3. - La riserva «ammortamenti anticipati». - Un regime speciale, derogatorio del regime ordinario, è stato dettato, tuttavia, per le riserve ammortamenti anticipati di cui all'art. 67, comma 3, del t.u.i.r. Tali riserve sono state espressamente escluse, infatti, dalla disposizione del comma 2 dell'art. 2 del d.m. di attuazione dal patrimonio netto imponibile. Prescindendo dai dubbi che possono suscitare in ordine alla effettiva rispondenza della prescrizione così fornita al disposto del d.l. n. 394, che non contemplava questa esclusione, non del tutto comprensibili appaiono, a prima vista, le ragioni che stanno alla base della sua introduzione. La riserva per ammortamenti anticipati costituisce una vera riserva di utili in quanto, secondo quanto si desume dal comma 3 dell'art. 67 del t.u.i.r., essa è formata da quella parte degli ammortamenti che, pur essendo stati fiscalmente dedotti a titolo di ammortamento anticipato, non sono civilisticamente imputabili all'ammortamento dei beni, sopravanzando l'effettiva perdita di valore che tali beni hanno subito. Sarebbe logico pertanto che anch'essa, al pari delle altre riserve di utili, fosse assoggettata all'imposta sul patrimonio netto, non potendo esser di ostacolo all'applicazione di tale imposta la circostanza che la predetta riserva costituisce, agli effetti delle imposte sui redditi, parte integrante del fondo ammortamenti. Come si è già rilevato, infatti, le riserve concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla denominazione con cui figurano in bilancio.

A ben vedere, peraltro, l'esclusione dalla base di computo dell'imposta sul patrimonio netto della riserva ammortamenti anticipati trova giustificazione in un'esigenza di razionalità dello stesso sistema di imposizione diretta. Sarebbe infatti contraddittorio concedere, da un lato, alle imprese la facoltà di anticipare, ai soli effetti fiscali, la deduzione delle quote di ammortamento per indurle a vincolare a riserva l'utile di esercizio fino a che non siano riprese a tassazione le maggiori quote di ammortamento dedotte e prelevare, dall'altro, l'imposta sul patrimonio netto anche sull'utile che sia stato vincolato a riserva per fruire dell'agevolazione così concessa. Così facendo si potrebbe finire con l'elevare a motivo di penalizzazione proprio l'adozione del comportamento che si voleva incentivare.

Coerentemente con le motivazioni di carattere sostanziale che, per quanto si è visto, possono giustificare, a livello sistematico, l'esclusione dal patrimonio netto imponibile della riserva ammortamenti anticipati, tale esclusione deve logicamente ritenersi fruibile soltanto per quella parte di tale riserva per la quale perduri il regime di sospensione d'imposta (ASSONIME, [3], 10; MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1.). Per la parte di riserva che non sia invece soggetta alla sospensione la penalizzazione precedentemente evidenziata non può verificarsi in quanto il mantenimento in bilancio della stessa non dipende dall'esigenza di non perdere il beneficio della sospensione d'imposta, bensì da una decisione liberamente assunta dall'impresa.

5.4. - Le riserve in sospensione d'imposta. - Sebbene le motivazioni precedentemente enunciate avrebbero potuto legittimare l'applicazione dell'esclusione dall'imposta sul patrimonio netto anche alle riserve soggette al regime di sospensione d'imposta previsto dalla lettera b), del comma 3, dell'art. 55, del t.u.i.r. e cioè alle riserve che ospitano le somme ricevute dalle imprese a titolo di contributo in conto capitale o di liberalità, i tentativi che sono stati fatti per ammettere tali riserve ad un regime di esclusione almeno parziale non sono stati coronati da successo. Il Parlamento, all'atto di convertire in legge il d.l. n. 394, aveva originariamente inserito all'interno dell'art. 1 di tale decreto un nuovo comma, il 3 bis, il quale considerava

imponibili soltanto per il cinquanta per cento del loro ammontare i fondi in sospensione d'imposta. Senonché il Governo, per non compromettere gli obiettivi di gettito che si era prefisso, con il comma 11 dell'art. 62 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, dispose la soppressione della disposizione così introdotta, ottenendo la ratifica del Parlamento con l'approvazione della l. 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del predetto decreto. Può ritenersi definitivamente confermato pertanto che i fondi in sospensione d'imposta, a differenza delle riserve ammortamenti anticipati, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto nell'importo lordo risultante in bilancio (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1.).

5.5. - La riserva azioni proprie. - Nella base imponibile è specificamente inclusa dall'art. 2 del d.m. di attuazione anche la cosiddetta riserva azioni proprie e cioè la riserva che la società deve iscrivere dopo che abbia proceduto all'acquisto di azioni proprie. Tale soluzione legislativa appare almeno formalmente rispettosa del disposto dell'art. 2424 c.c., il quale, recependo una specifica indicazione che era stata in questo senso fornita dalla quarta direttiva, include espressamente nel patrimonio netto civilistico anche la riserva azioni proprie. Essa suscita peraltro riserve, quantomeno agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto, in quanto consente di svincolare l'applicazione di tale imposta dalla manifestazione di capacità contributiva espressa dal presupposto d'imposta. Rinviando lo studio del problema relativo alla corretta qualificazione civilistica della riserva azioni proprie alle trattazioni che si sono occupate dell'argomento (CARBONETTI, F., *Acquisto di azioni proprie e patrimonio sociale*, in *Riv. soc.*, 1982, 1120 ss.; TOFFOLETTO, A., *Le azioni proprie ed il bilancio di esercizio*, in *Giur. comm.*, 1986, II, 495 ss.; CURSIO, L., *Natura giuridica del fondo azioni proprie. Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, Milano, 1986, 181 ss.; COLOMBO, G.E.-OLIVIERI, G., *Trattato delle società per azioni. Bilancio di esercizio e consolidato*, Torino, 1994, 307 ss.; CONSIGLIO DEI RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI, *Principio contabile n. 20*, 66), non v'è dubbio che essa non è volta a rappresentare una ricchezza ancora esistente nel patrimonio della società, bensì una ricchezza che è oramai fuoriuscita. Attraverso l'acquisto delle azioni proprie la società retrocede ai soci i conferimenti iniziali, aumentati o diminuiti dell'importo degli utili e/o delle perdite generatisi dopo la data del conferimento. L'iscrizione della riserva azioni proprie in bilancio pertanto evidenzia soltanto una diminuzione delle attività della società (COLOMBO, G.E.-OLIVIERI, G., *Trattato*, cit., 311; BEGHIN, M., [7], 416 ss.).

5.6. - I fondi rischi ed oneri generici e specifici. - Oltre alle riserve di capitale ed a quelle di utili, devono essere assoggettati all'imposta sul patrimonio netto anche «i fondi costituiti a fronte di rischi generici». Tali fondi non hanno natura di passività ma di vere e proprie riserve, essendo costituiti a copertura di oneri che presentano uno scarso grado di verificabilità. Sono qualificabili come tali, infatti, tutti quei fondi che sono accantonati in bilancio per fronteggiare rischi che, in quanto non determinati nella loro individualità, sono meramente potenziali. Fra i fondi per rischi generici è espressamente incluso al punto n. 8, dell'art. 2, comma 1, del d.m. di attuazione anche il fondo «rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87». Tale inclusione appare rispondente con la natura di tale fondo, che non viene costituito per fronteggiare oneri o rischi determinati, bensì il rischio generale connesso all'esercizio della stessa attività bancaria (CIOCCA, P., [8], 252). Dai fondi per rischi generici devono essere distinti i «fondi per rischi ovvero per oneri specifici», i quali, a differenza

dei primi, rappresentano vere passività, stando a fronte di rischi che, proprio perché specificamente individuati, sono effettivi e non soltanto meramente potenziali. Secondo quanto si desume dal terzo comma dell'art. 2424 c.c., tali fondi sono destinati infatti a «coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza». Proprio per la loro natura di vere passività i fondi per rischi ed oneri specifici, a differenza di quelli generici, sono sempre esclusi dalla base di computo del patrimonio netto imponibile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.m. di attuazione. Costituiscono esempi di fondi rischi ed oneri specifici e, in quanto tali, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto il fondo rischi su cambi, il fondo lavori ciclici di manutenzione ed il fondo operazioni e concorsi a premio.

5.7. - Gli avanzi e i disavanzi di fusione e scissione. - Fra le voci che concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto l'art. 2 del d.m. di attuazione comprende anche l'avanzo di fusione. Tale prescrizione di carattere legislativo si giustifica in quanto anche l'avanzo di fusione consiste in una quota di patrimonio netto e, più precisamente, nel maggior valore del patrimonio netto della società incorporata rispetto al valore contabile delle azioni annullate per effetto della fusione, nel caso di fusione senza concambio, ed a quello delle azioni date in concambio ai soci della società incorporata, nel caso di fusione con concambio. Resta inteso naturalmente che l'avanzo deve essere computato nella base imponibile nell'ammontare risultante in bilancio alla chiusura del periodo d'imposta, senza tenere conto quindi anche di quella parte dell'avanzo che sia stata eventualmente utilizzata per ricostituire le riserve della società incorporata che fruiscono di regimi di sospensione d'imposta. Tali riserve, infatti, concorreranno autonomamente alla formazione del patrimonio netto imponibile. Sebbene il d.m. di attuazione non ne faccia menzione, essendo stato approvato alcuni giorni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che ha disciplinato, agli effetti delle imposte sui redditi, le operazioni di scissione nazionali mediante l'inserimento del nuovo art. 123 bis nel t.u.i.r., deve ritenersi soggetto all'imposta sul patrimonio netto, al pari dell'avanzo di fusione, anche l'avanzo di scissione. Il generico rinvio operato dall'art. 2 del d.m. di attuazione all'art. 2424 c.c. consente, infatti, di ritenere comprese nel patrimonio netto imponibile anche tutte quelle voci che, pur se non espressamente richiamate da tale disposizione, costituiscono componenti del patrimonio netto civilistico e quindi anche l'avanzo di scissione. Non costituisce elemento negativo del patrimonio netto imponibile il disavanzo di fusione, vale a dire il maggior valore contabile delle azioni o quote annullate, ovvero di quelle date in concambio ai soci della società fusa od incorporata rispetto al valore contabile del patrimonio netto della società fusa. Tale posta esprime o una vera perdita da far transitare a conto economico ovvero una vera attività di stato patrimoniale (ASSONIME, [3], 11; MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1.): una vera perdita, qualora il maggior valore contabile delle azioni o quote annullate ovvero di quelle date in concambio non trovi contropartita nel valore di mercato del patrimonio della società incorporata, ovvero una vera attività di stato patrimoniale, in caso contrario. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte devono coerentemente ritenersi valide anche per il disavanzo da scissione.

5.8. - Gli utili e le perdite. - Concorrono a formare il patrimonio netto imponibile, come componenti positivi, gli utili di precedenti esercizi che, non essendo stati ac-

cantonati a riserva, sono stati riportati a nuovo e, come componenti negativi, le perdite di cui sia stata rinviata la copertura agli esercizi successivi. Discorso differenziato vale invece per gli utili e le perdite di esercizio in quanto, mentre le perdite decrementano il patrimonio netto imponibile fin dall'esercizio in cui siano state prodotte, gli utili di esercizio lo incrementano soltanto a partire dall'esercizio successivo a quello di produzione, sempreché naturalmente non siano stati nel frattempo distribuiti ai soci. Secondo quanto rilevato dal Ministero delle finanze nella circolare illustrativa della disciplina dell'imposta sul patrimonio netto «l'esclusione dell'utile dell'esercizio dal computo del patrimonio netto trova il suo fondamento nella natura del tributo di cui trattasi che colpisce il patrimonio dell'impresa e non il reddito» (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1., A).

5.9. - Le riserve indivisibili delle società cooperative. - Nel computo della base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto devono essere incluse anche le cosiddette riserve indivisibili delle società cooperative e cioè quelle riserve che non sono distribuibili ai soci, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. Come si ricorderà, il comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 394 in origine aveva consentito di depurare il patrimonio netto imponibile dell'importo di tali riserve, estendendo anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto il regime di esenzione di cui già godono agli effetti delle imposte sui redditi gli utili con cui esse sono formate ai sensi dell'art. 12 della l. 16 dicembre 1977, n. 904. Giusto quanto stabilito da tale disposizione, le somme destinate alle riserve indivisibili non concorrono infatti a formare il reddito ogniquale volta «sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma». Senonché il comma 1 dell'art. 2 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, implicitamente abrogando la disposizione sopra richiamata, ha disposto l'assoggettamento delle società cooperative e loro consorzi «all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12» della l. n. 904 citata, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° ottobre 1994 e, quindi, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con effetto dal periodo d'imposta 1994. Senonché per consentire il recupero dell'imposta sul patrimonio netto anche per i periodi d'imposta precedenti il comma 2 dello stesso art. 2 del d.l. n. 564 citato, ha istituito a carico delle società cooperative e loro consorzi esistenti alla data del 1° ottobre 1994 un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese da applicarsi per il solo periodo d'imposta in corso a tale data «in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio negli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992».

6. - LA RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO IMPONIBILE

6.1. - La riduzione del patrimonio netto imponibile spettante sulle partecipazioni possedute. - Uno speciale meccanismo correttivo è stato introdotto dal comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 394 per la determinazione del patrimonio netto imponibile dei «soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società od enti soggetti» a tale imposta. Il patrimonio netto imponibile di tali soggetti, in particolare, è ridotto di un importo pari al minore fra il «valore contabile delle azioni, titoli similari o quote» ed il valore contabile della «corrispondente frazione del patrimonio netto della società od ente partecipato». Funzione

di tale meccanismo correttivo è quella di evitare che l'imposta possa essere applicata due volte sulla stessa quota di patrimonio, sia pure in capo a soggetti diversi. Le partecipazioni, in quanto beni di secondo grado, non hanno un valore autonomo ma derivano il loro valore da quello del patrimonio del soggetto nel quale la partecipazione è detenuta. Pertanto, se il patrimonio netto imponibile venisse determinato senza l'applicazione di alcun correttivo, i beni compresi nel patrimonio del soggetto partecipato potrebbero concorrere a formare la base imponibile dell'imposta sia presso quest'ultimo, come componenti del suo patrimonio, sia presso il soggetto partecipante, perché riflessi nel valore della partecipazione posseduta.

Per una migliore comprensione del problema può essere proficuo ricorrere ad un esempio. Si faccia il caso di una società che possieda come unica attività una partecipazione totalitaria in un'altra società iscritta in bilancio a cento milioni di lire, la quale a sua volta possieda, sempre come unica attività, un terreno iscritto anch'esso in bilancio a cento milioni di lire. Applicando l'imposta sul patrimonio netto contabile lordo, la società partecipante e la partecipata dovrebbero pagare l'imposta su duecento milioni di lire, nonostante che il valore dei beni posseduti ammonti soltanto a cento milioni di lire. Per converso, applicando la riduzione della base imponibile, l'imposta deve essere pagata soltanto su cento milioni di lire in quanto la società partecipante può diminuire il proprio patrimonio netto imponibile di un ammontare pari al patrimonio netto imponibile della società partecipata.

L'applicazione del correttivo è prevista tanto nell'ipotesi in cui la partecipazione in altra società od ente soggetto all'imposta sia detenuta direttamente, quanto nell'ipotesi in cui sia invece detenuta indirettamente, attraverso società od enti non residenti, potendo ben verificarsi anche nella seconda di tali due ipotesi la duplicazione d'imposta che tale correttivo è volto a scongiurare. Anche in tale ipotesi, infatti, nella base di computo del patrimonio netto imponibile della società partecipante può entrare il valore di attività che hanno già scontato l'imposta presso la società residente indirettamente partecipata, essendo tale valore riflesso nel valore della partecipazione posseduta nella società od ente non residente.

La riduzione della base imponibile non è commisurata all'importo del valore contabile della partecipazione posseduta, bensì al minore fra quest'ultimo valore e, nel caso di partecipazione diretta in società residenti, il valore contabile della frazione di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione, nonché, nel caso di partecipazione indiretta, il valore corrispondente alla percentuale di possesso indiretto applicata al patrimonio netto del soggetto residente partecipato indirettamente. Tale scelta legislativa trova giustificazione nell'esigenza di affrancare dall'imposta soltanto quella quota di patrimonio netto per la quale potrebbe effettivamente verificarsi un fenomeno di duplicazione dell'imposizione. Ora tale fenomeno può verificarsi soltanto per l'importo per il quale v'è coincidenza fra i due valori, in quanto l'eventuale supero è tassabile esclusivamente o presso la partecipante o presso la partecipata. Per una miglior tutela delle esigenze di cassa dell'Erario la fruizione della riduzione della base imponibile è stata sottoposta ad uno specifico limite di salvaguardia. La disposizione del comma 2 dell'art. 7 del d.m. di attuazione, esplicitando quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 394, ha infatti previsto che «in caso di possesso, anche indiretto, di azioni, titoli similari o quote in società od enti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, l'imposta dovuta non può essere inferiore a quella che risulta applicando l'1 per mille all'ammontare del patrimonio netto» determinato «senza tener conto delle diminuzioni previste dall'art. 6 del presente decreto» e cioè determinato nel suo importo lordo, così come ri-

sultante dal bilancio. La riduzione della base imponibile può pertanto essere applicata soltanto per un ammontare non superiore a quello che consenta di assicurare all'Era-rio l'acquisizione di un ammontare d'imposta almeno pari all'1 per mille del patrimonio netto della società. La scelta di prevedere una misura di salvaguardia di tal fatta, pur potendo trovare fondamento in valide motivazioni finanziarie, appare discutibile in quanto comporta l'implicita consacrazione di una duplicazione d'imposta. È di immediata evidenza, infatti, che l'ammontare di patrimonio netto per il quale non può essere applicata la riduzione della base imponibile è soggetto alle imposte sia presso la società partecipante, che la partecipata.

6.2. - La riduzione spettante sulle partecipazioni dirette in società residenti. - Nel caso di partecipazione diretta in una società residente la riduzione dell'imponibile spetta, ai sensi del comma 4 dall'art. 1 del d.l. n. 394, nonché dell'art. 6 del d.m. di attuazione, soltanto per le «azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società od enti soggetti all'imposta sul patrimonio netto». Non possono avvalersi della riduzione, pertanto, anche coloro che detengano partecipazioni in società od enti nei confronti dei quali sia esclusa l'applicabilità di tale imposta. È questo principalmente il caso delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, esercenti esclusivamente attività agricola nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 29 del t.u.i.r., nonché delle società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo od amministrazione straordinaria. Infatti nei confronti di tali società l'art. 8 del d.m. di attuazione ha espressamente sancito l'inapplicabilità dell'imposta.

Meno chiaro appare, invece, se la riduzione della base imponibile sia accordata anche per le partecipazioni possedute in società ed enti che determinino la base imponibile sulla base del valore delle rimanenze e dei beni ammortizzabili, anziché sulla base del patrimonio netto contabile. La soluzione negativa parrebbe avvalorata dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 6 del d.m. di attuazione, nella parte in cui impone di determinare l'importo della riduzione, mettendo a confronto il valore contabile della partecipazione con quello «corrispondente alla percentuale di possesso applicata al patrimonio netto del soggetto partecipato, come indicato all'art. 2 del presente decreto» e cioè al patrimonio netto contabile (ASSONIME, [3], 15, e MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1., B; *contra*, BEGHIN, M., [7], 423). Tale soluzione appare, peraltro, discutibile sotto il profilo sistematico, potendo verificarsi la duplicazione d'imposta indipendentemente dalle modalità prescelte per la determinazione della base imponibile.

La riduzione della base imponibile è riconosciuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 394, soltanto per le partecipazioni di cui la società abbia il possesso alla data di chiusura dell'esercizio. Come infatti già si è visto, è a tale data che avviene la misurazione del patrimonio netto rilevante agli effetti dell'applicazione dell'imposta. Sebbene la norma non distingua, è da ritenere che tale riduzione possa essere fruita soltanto se il possesso sia stato acquisito attraverso l'esercizio di un diritto reale che legittimi l'iscrizione in bilancio della partecipazione. La duplicazione d'imposta che si voleva eliminare attraverso la sua introduzione può verificarsi soltanto se ed in quanto la partecipazione stessa entri nella base di calcolo dell'imposta. Non può fruire pertanto di tale correttivo anche chi sia titolare sulla partecipazione di un semplice diritto reale di garanzia (ASSONIME, [3], 15; BEGHIN, M., [7], 419).

Fra le azioni per le quali può essere fruita la riduzione della base imponibile devono ritenersi incluse anche le azioni proprie (BEGHIN, M., [7], 418). Nel momento in cui si riconosce alla riserva azioni proprie la natura di vera riserva di utili, anziché di semplice posta rettificativa

dell'attivo, e se ne prevede, quindi, l'assoggettamento all'imposta sul patrimonio netto, alle azioni proprie non può che esser riconosciuta, per coerenza di principio, la natura di normali azioni. Ed infatti, se la riserva azioni proprie è espressiva di effettiva ricchezza, è logico che lo siano anche le azioni a fronte delle quali essa è iscritta.

6.3. - Il periodo minimo di possesso della partecipazione. - Perché sia accordata la riduzione della base imponibile non è sufficiente che la partecipazione sia posseduta soltanto alla data di chiusura dell'esercizio. Il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 394 richiede che il possesso della partecipazione sia stato mantenuto ininterrottamente da almeno tre mesi da tale data. Tale condizione, che non era prevista nella formulazione originaria del d.l. n. 394, essendo stata inserita soltanto in un secondo tempo dalla legge di conversione, assolve ad evidenti finalità antielusive. Attraverso la sua introduzione si è inteso evitare che le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, cedendosi in successione la medesima partecipazione in prossimità della data di chiusura dei propri esercizi, possano fruire indebitamente della riduzione.

Per quanto concerne il computo del periodo di possesso, è innanzitutto da ritenere che per le azioni o quote acquisite attraverso l'esercizio dei diritti di opzione connessi alle azioni o quote già possedute sia necessario risalire alla data di acquisto della partecipazione da cui tali diritti sono scaturiti. La sottoscrizione di azioni o quote per un ammontare corrispondente a quello spettante in virtù del diritto di opzione consente di mantenere immutata la misura della partecipazione già posseduta. Di questo avviso si è mostrata la stessa amministrazione finanziaria (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1., B), confermando un orientamento già espresso in sede d'illustrazione del regime di tassazione delle plusvalenze speculative previsto dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché del regime di tassazione dei *capital gains* introdotto dal d.l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1991, n. 102, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Analoga conclusione è da ritenere valida, peraltro, anche per le azioni o quote acquisite a fronte di un conferimento in natura, sempreché naturalmente sia rimasta immutata la misura della partecipazione posseduta. La situazione non appare diversa in una siffatta ipotesi da quella che si può presentare nel caso di conferimento in denaro proporzionale alla partecipazione già posseduta.

Alla data di acquisto originaria deve risalirsi ai fini del computo del periodo minimo di possesso anche per le azioni o quote acquisite dalla società risultante dalla fusione o incorporante, nonché dai soci delle società incorporate o fuse, nel caso di fusione con o senza scambio, e per quelle acquisite dalla società beneficiaria ovvero dai soci delle società scisse, nel caso di scissione. Le fusioni e le scissioni, nonché i concambi che abbiano luogo in tali operazioni, non sono considerati, agli effetti delle imposte sui redditi, come operazioni di natura realizzativa.

6.4. - La determinazione della riduzione. - I valori da prendere a raffronto, per la determinazione della riduzione della base imponibile, sono costituiti, come si è detto, dal valore contabile della partecipazione, da un lato, e dal valore contabile della frazione del patrimonio netto della società partecipata rappresentata dalla partecipazione, dall'altro. Nessun problema pone innanzitutto l'individuazione del valore contabile della partecipazione. Tale valore coincide, infatti, con il costo della partecipazione, così come risultante nel bilancio relativo all'esercizio per il quale è dovuta l'imposta sul patrimonio netto.

Più articolato è, invece, il discorso da fare per quanto attiene alla determinazione del secondo termine di raffronto

e cioè del valore della frazione di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione. Sebbene il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 394 non fornisca alcuna specifica indicazione su questo punto, il comma 1 dell'art. 6 del d.m. di attuazione ha statuito che il patrimonio netto da prendere a riferimento per la determinazione di tale valore è quello «risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società partecipata anteriormente alla data di approvazione del bilancio della società od ente partecipante». Pertanto, qualora il bilancio della partecipata, pur riguardando lo stesso esercizio, venisse approvato successivamente, anche di pochi giorni, rispetto a quello della partecipante, sarebbe necessario risalire al bilancio relativo all'esercizio precedente. Ora la scelta che è stata così operata non manca di suscitare qualche perplessità in quanto porta a mettere a raffronto termini di riferimento che potrebbero essere fra di loro non omogenei in quanto riferiti alla data di chiusura di diversi esercizi. La frazione di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione verrebbe calcolata prendendo a riferimento il bilancio relativo ad un esercizio precedente all'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Come si è giustamente rilevato, per mitigare la portata del problema sarebbe stato preferibile richiedere che il bilancio della partecipata fosse approvato prima che la partecipante abbia presentato la sua dichiarazione dei redditi. È in sede di dichiarazione dei redditi e non in sede di bilancio che la partecipante deve effettuare la liquidazione dell'imposta dovuta (ASSONIME, [3], 17). Qualora manchi un bilancio regolarmente approvato della partecipata in quanto sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, trasformazione o liquidazione, la riduzione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del d.m. di attuazione deve essere determinata sulla base degli elementi desumibili dalle scritture contabili.

Il valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società partecipata deve essere assunto «senza tener conto delle eventuali rettifiche ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 394 del 1992» e cioè senza tener conto delle eventuali riduzioni della base imponibile di cui abbia usufruito la società partecipata sulle partecipazioni di cui abbia il possesso. Diversamente, infatti, nel caso di una serie di società poste a «filiera» l'applicabilità della riduzione della base imponibile sarebbe rimasta in tutto od in parte preclusa con possibili effetti di duplicazione d'imposta. Si pensi, ad esempio, al caso di una prima società con capitale sociale di 1000 lire che abbia come unico bene una partecipazione totalitaria in una seconda società la quale a sua volta abbia come unico bene una partecipazione iscritta in bilancio a 1000 lire in una terza società proprietaria di un immobile iscritto in bilancio a 2000 lire. Se il valore contabile del patrimonio netto della seconda società fosse preso a riferimento tenendo conto delle riduzioni della base imponibile di cui tale società abbia usufruito in relazione alla partecipazione posseduta nella terza società, la prima società non potrebbe fruire di alcuna riduzione della base imponibile, essendo pari a 0 il predetto valore contabile (1000 patrimonio netto - 1000 riduzione della base imponibile = 0 patrimonio netto di riferimento), sebbene la terza società abbia integralmente pagato l'imposta.

6.5. - La riduzione spettante sulle partecipazioni indirette in società residenti. - Come si è già anticipato la riduzione della base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto è riconosciuta, oltre che nel caso in cui la partecipazione nella società residente sia posseduta direttamente, anche nel caso in cui sia posseduta indirettamente attraverso una società od ente non residente nel territorio dello Stato. In particolare, secondo l'art. 6 del d.m. di attuazione per le società residenti che «alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di parteci-

pazione in società od enti non residenti, i quali possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti residenti soggetti all'imposta sul patrimonio netto, il patrimonio netto è diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote e quello corrispondente alla percentuale di possesso indiretto applicata al patrimonio netto del soggetto residente partecipato indirettamente».

Sebbene tale disposizione prenda in considerazione soltanto l'ipotesi in cui la società non residente possieda una partecipazione diretta in una società residente soggetta all'imposta sul patrimonio netto, la riduzione della base imponibile deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui la partecipazione non sia diretta ma sia detenuta attraverso altra società non residente (ASSONIME, [3], 19). Non v'è dubbio, infatti, che anche in una siffatta ipotesi ben potrebbe verificarsi quella duplicazione d'imposta che si voleva eliminare attraverso l'introduzione della riduzione dell'imponibile. D'altra parte la stessa disposizione in applicazione della quale è stato emanato l'art. 6 del d.m. di attuazione e cioè il comma 1 del d.l. n. 394, nel fare generica menzione di «società residenti possedute indirettamente tramite soggetti residenti», sembra riferirsi a tutte le ipotesi di partecipazione indiretta e, quindi, anche all'ipotesi di partecipazione indiretta attraverso altri soggetti non residenti.

Anche nel caso di partecipazione indiretta il riconoscimento della riduzione dell'imponibile è subordinato, sempre in funzione antielusiva, alla condizione del possesso minimo ininterrotto di tre mesi. Sebbene la disposizione del comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 394 riferisca testualmente tale condizione alla sola partecipazione che la società residente possieda in quella non residente, essa deve logicamente essere ritenuta operante anche per la partecipazione che la società non residente possieda nella società residente o, eventualmente, in altra società non residente (ASSONIME, [3], 17; MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 3.1., B). Se così non fosse, infatti, ogni società che possieda una partecipazione in una società non residente potrebbe agevolmente eludere la condizione del possesso minimo di tre mesi, facendo acquistare ad una società non residente, invece di acquistare essa stessa, partecipazioni in società residenti in prossimità della chiusura dell'esercizio.

Nel caso di partecipazione indiretta, i valori da prendere a raffronto per la determinazione dell'importo della riduzione spettante sono costituiti, al pari di quanto avviene nel caso di partecipazione diretta, dal valore contabile della partecipazione, così come risultante dal bilancio della società partecipante, da un lato, e dal valore contabile della frazione di patrimonio netto della società residente rappresentata dalla partecipazione, dall'altro. In tal caso, tuttavia, essendo la partecipazione posseduta indirettamente, tale secondo valore deve essere determinato applicando sul patrimonio netto la «percentuale di possesso indiretto» e cioè quella percentuale che esprime la quota di partecipazione complessivamente posseduta nella società residente. Per il calcolo di tale percentuale sarà sufficiente applicare la percentuale di possesso espressa dalla partecipazione nella società non residente alla percentuale di possesso espressa dalla partecipazione posseduta nella società residente.

7. - LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Come si è visto, per gli enti non commerciali titolari di reddito d'impresa, per i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600, precedentemente citato, nonché per quelli tenuti alla contabilità ordinaria su opzione, ai sensi del comma 1 del-

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

l'art. 2 del d.l. n. 394, l'imposta deve essere determinata applicando l'aliquota del 7,5 per mille sull'«ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi ... e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti». Per tali soggetti la base imponibile non è commisurata da un'entità di carattere civilistico quale il patrimonio netto, così come risultante dal bilancio, bensì da un'entità di carattere prettamente fiscale e cioè il costo fiscale delle rimanenze finali di magazzino e dei beni ammortizzabili. Per la determinazione del patrimonio netto imponibile assumono esclusivo rilievo, pertanto, i costi fiscali e cioè i costi fiscalmente riconosciuti dei beni di cui si è detto, anche se non coincidono con quelli civilisticamente rilevanti.

Non costituiscono componenti della base imponibile per gli enti non commerciali ed i soggetti in contabilità semplificata né le partecipazioni rappresentate o meno da titoli, né le obbligazioni e ogni altro titolo in serie o di massa, anche se si tratti di titoli o partecipazioni al cui scambio sia diretta l'attività di tali soggetti (BEGHIN, M., [7], 421). Inequivoca appare in questo la formulazione letterale del comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 394, la quale nell'individuare le voci da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile fa menzione delle sole «rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del t.u.i.r.» e cioè dei beni di magazzino e delle opere e dei servizi in corso di esecuzione e non anche quindi delle rimanenze finali delle partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o massa. La valutazione di tale ultima categoria di rimanenze non è disciplinata, infatti, dalle disposizioni sopra richiamate, bensì dal successivo art. 61 del t.u.i.r.

Stante il testuale riferimento operato dal comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 394 alle disposizioni del t.u.i.r. che disciplinano, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, la valutazione delle rimanenze finali, nonché la determinazione del costo dei beni ammortizzabili, devono ritenersi riconducibili nella base imponibile sia per gli enti non commerciali che per i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata soltanto i beni che siano relativi all'impresa. Non possono pertanto essere assoggettati all'imposta tanto i beni che siano utilizzati da enti non commerciali titolari di reddito d'impresa nell'esercizio della propria attività istituzionale, quanto i beni che siano utilizzati da persone fisiche nella loro sfera privata.

8. - L'ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DEL NUOVO CAPITALE IMMESSO NELL'IMPRESA

Per evitare che l'ulteriore proroga al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1997 del termine finale di applicabilità dell'imposta sul patrimonio netto potesse sfavorire la ripatrimonializzazione delle imprese, il comma 111 dell'art. 3 della l. n. 549 citata ha dettato un'apposita disciplina per escludere l'applicazione dell'imposta prorogata sul nuovo capitale in denaro immesso nell'impresa.

Per le società e gli enti commerciali soggetti all'IRPEG l'esclusione spetta sull'«incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, del t.u.i.r., se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995». Rimanono pertanto sottratti all'applicazione dell'imposta gli incrementi del patrimonio netto derivanti da conferimenti in denaro operati dai soci nel corso dei periodi d'imposta per i quali è operante la proroga e, quindi, sia per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996, che per quello in corso al 30 settembre 1997.

Stante l'espressa limitazione ai soli «conferimenti in denaro» dell'oggetto dell'esclusione, essa non può essere riconosciuta anche per i conferimenti in natura e cioè i conferimenti che non abbiano per oggetto denaro ma beni ovvero complessi di beni. A questi particolari effetti, peraltro, non possono ritenersi qualificabili come conferimenti in natura, ma come conferimenti in denaro, sia la rinuncia dei soci a crediti pregressi vantati nei confronti della società, sia l'imputazione di tali crediti a compensazione del debito derivante dall'assunzione di un obbligo di conferimento (ASSONIME, [3], 4).

Per le società di persone e gli altri soggetti tenuti alla contabilità ordinaria l'esclusione è direttamente accordata sull'incremento del patrimonio netto contabile, indipendentemente dal rispetto di qualunque altro presupposto. Per tali soggetti pertanto, a differenza che per le società e gli enti commerciali soggetti ad IRPEG, non concorrono a formare la base imponibile anche gli incrementi del patrimonio netto contabile che siano formati con conferimenti in natura. Per espressa previsione normativa il beneficio dell'esclusione dalla base imponibile non spetta nei confronti dei soggetti che determinano l'imposta sul patrimonio netto sulla base del costo fiscalmente riconosciuto delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili.

9. - DETERMINAZIONE, DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA

L'imposta sul patrimonio netto si applica con l'aliquota proporzionale unica del 7,5 per mille sul patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui si è detto, ovvero sulla somma del costo fiscalmente riconosciuto delle rimanenze finali e quello dei beni ammortizzabili. Qualora il periodo d'imposta sia superiore ovvero inferiore a dodici mesi, l'imposta dovuta deve essere raggugliata, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 394, alla sua durata. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 5 del decreto di attuazione, nella determinazione della durata del periodo d'imposta devono essere computate come mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. L'imposta sul patrimonio netto, al pari delle imposte sui redditi, non è deducibile dal reddito d'impresa. Pertanto qualora sia imputata a conto economico il relativo ammontare deve essere ripreso a tassazione mediante apposita variazione in aumento.

Gli elementi che sono stati presi a base per la determinazione della base imponibile, nonché per la determinazione dell'imposta dovuta, devono essere dichiarati, ai sensi dell'art. 9 del decreto di attuazione, «utilizzando l'apposito modello inserito nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR». Tale modello è approvato annualmente con lo stesso decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi con la denominazione di modello K.

L'imposta sul patrimonio netto deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi. Originariamente il comma 1 dell'art. 12 del decreto di attuazione aveva stabilito che il versamento dovesse essere effettuato in un'unica soluzione «entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» dei redditi con le modalità per il versamento a saldo di tali imposte. Senonché l'art. 20 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 marzo 1995, n. 85, in coincidenza con la prima proroga dell'imposta sul patrimonio netto, ha introdotto l'obbligo di versare, nei termini e con le modalità stabilite per il versamento delle imposte sui redditi, un acconto sull'imposta sul patrimonio netto dovuta per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995 e quindi, nel caso dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il periodo

d'imposta 1995, commisurato al 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente. Tale obbligo è stato successivamente confermato anche per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1995 dal comma 112 dell'art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ha peraltro elevato la misura al 55 per cento dell'imposta per il periodo d'imposta precedente.

10. - LA LIQUIDAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta sul patrimonio netto il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 394 ha esteso l'applicabilità «delle disposizioni previste per le imposte sui redditi». Per assicurare una corretta attuazione di tale disposizione apposite norme di raccordo sono state dettate dall'art. 10 del d.m. di attuazione.

Per quanto attiene innanzitutto alla liquidazione dell'imposta, il comma 1 di tale disposizione ha stabilito che «gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imponibile e della relativa imposta». Pertanto, qualora in sede di esame della dichiarazione dei redditi e dei relativi allegati vengono rilevati errori materiali o di calcolo, l'ufficio dovrà riliquidare l'imposta sul patrimonio netto, recuperando la maggiore imposta dovuta ovvero rimborsando l'imposta già versata.

Per quanto concerne invece l'accertamento, sempre lo stesso art. 10 del d.m. di attuazione ha specificamente individuato le ipotesi nelle quali gli uffici delle imposte possono procedere alla rettifica del modello della dichiarazione dei redditi, che ospita la dichiarazione degli elementi di calcolo dell'imposta sul patrimonio netto. In particolare, il ricorso all'accertamento analitico è ammesso, in forza di quanto stabilito dal comma 3 di tale disposizione, se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio o delle scritture da cui tali elementi risultano e se non sono state rispettate le disposizioni che disciplinano la determinazione della base imponibile dell'imposta. Come chiarito dal Ministero delle finanze nella circolare illustrativa dell'imposta sul patrimonio netto, l'ufficio delle imposte potrà pertanto procedere alla rettifica analitica della base imponibile anche «nei casi in cui le voci di bilancio non siano state classificate secondo corretti principi contabili, come, ad esempio, quando una posta di bilancio costituita con utili non sia stata indicata tra le poste di patrimonio netto in quanto considerata fondo per la copertura di specifici oneri e passività» (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 7).

Gli uffici delle imposte devono invece procedere all'accertamento induttivo, determinando «il patrimonio netto sulla base dei dati o notizie comunque raccolti o venuti a loro conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili se «alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio» e se dal verbale di ispezione risulta che non sono state tenute ovvero sono state sottratte all'ispezione il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture ausiliarie ovvero, nel caso degli enti non commerciali e dei soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, le scritture da cui risultano il costo complessivo dei beni ammortizzabili e le rimanenze finali. Fra le ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso all'accertamento induttivo non è stata inclusa anche l'ipotesi considerata dalla lettera c) dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e cioè l'ipotesi in cui «le omissioni e le false o inesatte indicazioni ... ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie pro-

prie di una contabilità sistematica». Le motivazioni che stanno alla base di tale scelta non appaiono agevolmente percepibili. Tenuto conto che in una originaria stesura del decreto di attuazione era specificamente prevista anche tale ipotesi, il dubbio che potrebbe sorgere è che in tal modo si sia inteso ammettere l'accertamento induttivo soltanto nell'ipotesi in cui la tenuta delle scritture contabili sia stata omessa ovvero sia stata così irregolare da equivalere ad una omessa tenuta. Il Ministero delle finanze ha risolto tale dubbio in senso negativo, precisando che «il ricorso all'accertamento induttivo può essere esercitato anche nel caso in cui dal verbale di ispezione risulti che le irregolarità delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da renderle inattendibili nel loro complesso» (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 7).

Dei rapporti tra accertamento delle imposte sui redditi e accertamento dell'imposta sul patrimonio netto si occupa il comma 2 dell'art. 10 del d.m. di attuazione. Secondo tale disposizione le rettifiche della dichiarazione dei redditi operate agli effetti dell'applicazione dell'IRPEF, dell'IRPEG o dell'ILOR sono prive di automatica efficacia agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto. Sebbene la disciplina dell'accertamento dell'imposta sul patrimonio netto sia ricalcata su quella dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'azione accertatrice è destinato quindi a rimanere autonomo agli effetti dell'applicazione delle due imposte. Stando a quanto precisato dal Ministero delle finanze, «detto principio discende dalla diversa natura dei due tributi, avendo per oggetto l'uno il reddito determinato con criteri fiscali, l'altro il patrimonio determinato secondo i criteri civilistici». Conseguentemente «le rettifiche dei componenti positivi o negativi di reddito, in quanto non rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa fiscale, non si riverberano sulle poste di bilancio, ancorché la valutazione di dette poste non sia rispondente alle norme fiscali» (MINISTERO DELLE FINANZE, [5], 7).

11. - LE SANZIONI

Anche per l'omissione, l'incompletezza ovvero l'infedeltà della dichiarazione dell'imposta sul patrimonio netto si applicano le sanzioni previste per le imposte sui redditi dagli articoli 46 ss. del titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vale a dire le pene pecuniarie di cui è prevista l'applicazione nel caso di omessa, incompleta ovvero infedele dichiarazione dei redditi. Per effetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del d.m. di attuazione, la dichiarazione dell'imposta sul patrimonio netto si considera omessa se non è stato compilato o presentato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e, infine, infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

12. - FONTI NORMATIVE

D.l. 30 settembre 1992, n. 394 (*Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese*), convertito, con modificazioni, dalla l. 26 novembre 1992, n. 461; art. 67, co. 11, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (*Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, con l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straor-*

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

dinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427; artt. 1 e 2 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656; l. 28 dicembre 1995, n. 549 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*); decreto del Ministro delle finanze 7 gennaio 1993 (*Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 novembre 1992, n. 461, concernente l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese*).

13. - BIBLIOGRAFIA

— Per un esame sistematico della disciplina dell'imposta sulle società si vedano: [1] NAPOLITANO, L., *La imposta sulle società*, Milano, 1955; [2] POLI, O., *Imposta sulle società*, Padova, 1955.

— Per un esame sistematico della disciplina dell'imposta sul patrimonio netto si vedano: [3] ASSONIME, *Circolare*

31 marzo 1993, n. 51; [4] ASSONIME, *Circolare* 7 maggio 1993, n. 80; [5] MINISTERO DELLE FINANZE, *Circolare* 21 aprile 1993, n. 7.

— Per l'esame di alcune problematiche specifiche connesse all'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto si vedano: [6] ASSONIME, *Circolare* 12 maggio 1995, nn. 53, 58 ss.; [7] BEGHIN, M., *Partecipazioni societarie e tassazione del patrimonio netto delle imprese ex d.l. 394/92 tra duplicazioni, salti d'imposta e scelte irrazionali*, in *Riv. dir. trib.*, I, 1994, 413; [8] CIOCCA, P., *Alcune note sull'imposta sul patrimonio netto delle imprese*, in *Riv. dir. trib.*, I, 241; [9] LIZZUL, R., *Imposta sul patrimonio delle imprese: considerazioni sulla struttura del tributo e sulla sua imputazione*, in *Boll. trib.*, 1993, 712; [10] MANFRIANI, G.-CALAMANDREI, S., *Anche l'imposta patrimoniale sulle società di capitali contrasta con le norme comunitarie*, in *Boll. trib.*, 1997, 406 ss.

— Sull'esclusione dal patrimonio netto imponibile del nuovo capitale si veda: [11] ASSONIME, *Circolare* 6 novembre 1996, n. 115.

GABRIELE ESCALAR